



ISTITUTO COMPRENSIVO TERRALBA

Corso Galileo Galilei, 7 - 16142 GENOVA – Tel. 010511085 – Tel/Fax 010506902

Email geic85500t@istruzione.it - Pec geic85500t@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

(Approvato nella riunione del Consiglio di Istituto del 30.01.2017)

È costituito presso l'Istituto Comprensivo Terralba di Genova, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, l'Organo di Garanzia.

ART. 1 - Compiti

1. L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (*Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*), come modificato dal DPR 235/07, ha i seguenti compiti:

- a) decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- b) decidere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*.

I provvedimenti disciplinari, secondo le integrazioni e modifiche apportate all'art. 4 del D.P.R. 249/98 con l'art. 1 del D.P.R. 235/07, *“hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica”*.

Il D.P.R. 235/07 inserisce nello Statuto un art. 5 – bis con il quale si introduce il Patto educativo di corresponsabilità, *“finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”* e il cui obiettivo primario è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.

ART. 2 - Composizione

1. L'Organo di Garanzia è composto da:

- **Dirigente scolastico** (o suo delegato), con funzione di Presidente
- **2 docenti eletti** dal Consiglio di Istituto (+ 1 – 2 supplenti) tra i docenti membri del Consiglio di Istituto e i docenti della scuola Parini-Merello;
- **2 genitori eletti** dal Consiglio di Istituto (+ 1- 2 supplenti) tra i genitori membri del Consiglio di Istituto e i genitori dell'Istituto;

2. L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto.

3. Qualora i componenti dell'Organo di Garanzia vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità si procederà ad elezioni suppletive.

Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.

4. In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai supplenti; in caso di assenza o di incompatibilità anche del supplente, per individuare il sostituto, si utilizza la graduatoria della componente genitori e docenti, in base al numero preferenze ottenute nell'elezione del Consiglio di Istituto.

5. Le cause di incompatibilità di cui al precedente c. 4 sono individuate nei seguenti casi:

a) qualora il componente dell'OdG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;

b) qualora il componente dell'OdG sia genitore o tutore dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

ART. 3 – Procedure e tempi

1. Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato da uno dei genitori o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'OdG entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Il Presidente convoca, di norma, l'OdG entro 3 giorni dalla presentazione di un'istanza; per motivi organizzativi o per concomitanti impegni già programmati del Dirigente o dei docenti coinvolti la convocazione può avvenire oltre i tre giorni indicati; l'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare.

3. Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione.

4. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'OdG ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. Il materiale viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.

5. Per la validità della seduta dell'OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'OdG, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

6. Alla seduta possono essere ascoltati, nell'ora indicata, i genitori che hanno proposto il ricorso e lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.

Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'OdG o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'OdG può disporre l'audizione del personale scolastico a conoscenza dei fatti in esame.

7. Ciascun membro dell'OdG ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. Prima di prendere una decisione, questo organismo invita tutte le parti ad esporre le proprie ragioni per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di cooperazione.

9. L'OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni (Art 5 c.1 DPR 235/2007) e può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata.

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata (Nota MIUR 31.7.2008, Prot. N. 3602/PO).

10. La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare: su indicazione del Dirigente scolastico e/o del Consiglio di classe la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione (Nota MIUR 31.7.2008, Prot. N. 3602/PO).

11. Le deliberazioni assunte dall'OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro i successivi 5 giorni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Aldo Lembeck